

ISTITUTO COMPRENSIVO ERCHIE

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado
Ambito 11

Via Boccaccio,13 - 72020 Erchie (BR) Tel e Fax 0831-767645

C.M. BRIC80700L - C.F. 80006230744 – Codice Univoco Ufficio: UFIPKP

E-mail: BRIC80700L@istruzione.it - PEC: BRIC80700L@pec.istruzione.it - Sito web: www.icerchie.edu.it



Circolare n. 234

Erchie, 07 giugno 2023

A tutto il personale Docente
SEDI

Oggetto: ferie e festività soppresse periodo giugno-agosto 2023.

Con riferimento all'articolo 13 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, si invitano le SS.LL. a voler presentare la propria richiesta per il periodo giugno/agosto 2023 **entro il termine del 30 giugno p. v.**

Tanto al fine di consentire a questo Ufficio di predisporre con congruo anticipo il prospetto del personale in servizio e, nel contempo, di permettere alle SS.LL. di poter assumere i propri impegni durante il periodo autorizzato.

Per opportuna norma e conoscenza, si ricorda le SS.LL. che il tema delle ferie maturate ma non godute dal personale con contratto a termine, Docente e ATA, è regolato in questi termini: la materia, **inizialmente regolamentata dal C.C.N.L. dagli artt. 13 e 19, è poi stata oggetto di interventi normativi che ne hanno fortemente limitato il diritto alla monetizzazione.** Infatti, la *spending review* 2012 ha cambiato la disciplina delle ferie vietando la loro monetizzazione. Questa norma è stata, successivamente, modificata dalla legge di stabilità 2013, che ha previsto eccezioni per il personale supplente a tempo determinato della scuola, quando la brevità del contratto non consenta la fruizione delle ferie maturate (**supplenti temporanei**). Ciò comporta che i supplenti temporanei mantengono generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie in proporzione al servizio prestato (art. 19 CCNL).

Il personale docente fruisce le ferie **durante i periodi di sospensione delle attività didattiche**, mentre, durante la restante parte dell'anno, è consentita la fruizione al massimo di 6 giornate (ovviamente se maturate) e, comunque, subordinate alla sua possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la scuola.

Per il personale docente: ne deriva che, dal calcolo dei giorni da liquidare ai supplenti brevi o a quelli con contratto al 30 giugno vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre per quelli con incarico al 31 agosto la fruizione avviene normalmente nell'arco del periodo estivo di sospensione della didattica.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Andrea MARIGGIÒ
Documento firmato digitalmente